

# **COMUNE DI PASTRENGO**

## **PROVINCIA DI VERONA**

**REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA  
DEI CARICHI DIVENUTI DEFINITIVI O AFFIDATI AL  
CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE (Art. 17-*bis*,  
D.L. 34/2023)**

**Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 27 in data 25 luglio 2023**

## Sommario

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento .....	3
Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata .....	3
Articolo 3 – Istanza di adesione alla definizione agevolata.....	4
Articolo 5 – Effetti della definizione agevolata .....	5
Articolo 6 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione .....	5
Articolo 7 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore ....	5
Articolo 8 – Procedure cautelari ed esecutive in corso .....	6
Articolo 9 – Disposizioni finali.....	6

## **Articolo 1 - Oggetto del Regolamento**

Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 D.Lgs. 446/1997, in attuazione dell'art. 17-bis D.L. 34/2023, convertito con modificazioni dalla L. 56/2023, disciplina la definizione agevolata, ai sensi dell'Art. 1, comma 231, L.197/2022, dei carichi divenuti definitivi attivati direttamente dal Comune di Pastrengo o affidati al Concessionario alla riscossione (iscritti nell'Albo di cui all'art. 53 D.Lgs. 446/ 1997).

Ai fini del presente regolamento per "Ente" si intende il Comune nel caso di gestione diretta del tributo o il Concessionario, nel caso di affidamento in concessione del tributo ad un soggetto iscritto nell'albo dei concessionari, di cui all'art. 53 D.Lgs. 446/ 1997.

## **Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata**

Possono essere oggetto di "definizione agevolata" i crediti tributari e non tributari vantati dell'Ente e inclusi in titoli divenuti esecutivi, ovvero:

- a) i carichi residui da riscuotere affidati al concessionario della riscossione, iscritto all'albo di cui all'art. 53 D.Lgs. 446/ 1997, per i quali sono stati emessi, dal 1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022, provvedimenti di riscossione coattiva di cui al R.D. 639/1910 (ingiunzioni fiscali) e al Titolo II del D.P.R. 602/1973;
- b) le somme residue da riscuotere derivanti da avvisi di accertamento esecutivi, emessi a decorrere dal 1° gennaio 2020 direttamente dall'Ente comunale divenuti esecutivi entro il 30 giugno 2022, compresi quelli che in seguito sono stati affidati al concessionario alla riscossione iscritto all'albo di cui all'art. 53 D.Lgs. 446/ 1997;
- c) le somme residue da riscuotere derivanti da avvisi di accertamento esecutivi, emessi a decorrere dal 1° gennaio 2020 dal concessionario alla riscossione iscritto all'albo di cui all'art. 53 D.Lgs. 446/ 1997, divenuti esecutivi entro il 30 giugno 2022.

A seguito della presentazione di istanza di definizione agevolata, gli atti di cui al precedente comma 1, possono essere estinti versando solamente le somme dovute a titolo di sorte capitale residua e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione degli avvisi/cartelle di pagamento. Pertanto, a titolo indicativo, non devono essere corrisposte le somme a titolo di sanzioni ed interessi, tantomeno gli interessi di mora di cui all'Art. 30, comma 1, D.P.R. 602/1973.

Per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al D.Lgs. 285/1992, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, alle maggiorazioni di cui all'art. 27, sesto comma, L. 689/1981, n. 689, e quelli di cui all'art. 30, comma 1, D.P.R. n. 602/1973

La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo debito incluso in una ingiunzione di pagamento o accertamento esecutivo.

Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1:

- a) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;

- b) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.

### **Articolo 3 – Istanza di adesione alla definizione agevolata**

Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il debitore deve presentare al Comune apposita istanza entro il 30 novembre 2023, utilizzando solo ed esclusivamente la modulistica predisposta dal Comune e scaricabile dal sito istituzionale dello stesso ente.

L'istanza di cui al comma precedente deve essere trasmessa tramite posta elettronica certificata all'indirizzo dell'ente [protocollo.comune.pastrengo.vr@pecveneto.it](mailto:protocollo.comune.pastrengo.vr@pecveneto.it) o consegnata a mani al protocollo dell'ente o tramite posta elettronica certificata all'indirizzo del concessionario o con raccomandata A/R.

L'istanza deve contenere la manifestazione della volontà di avvalersi della definizione agevolata e tutti i dati identificativi del soggetto (cognome, nome o ragione sociale, data e luogo di nascita o di costituzione, residenza, sede legale e domicilio fiscale), i dati identificativi del provvedimento o dei provvedimenti di ingiunzione oggetto dell'istanza, l'eventuale richiesta di rateizzazione dell'importo dovuto nonché il numero di rate in cui intende effettuare il pagamento.

Nell'istanza il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.

### **Articolo 4 – Comunicazione dell'esito dell'istanza di adesione alla definizione agevolata**

Il Comune entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza comunica ai debitori che hanno presentato la stessa l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attendendosi ai seguenti criteri:

- a) versamento unico: entro il 31 marzo 2024;
- b) ovvero, versamento nel numero massimo di diciotto rate trimestrali di pari ammontare, di cui la prima con scadenza 31 marzo 2024 e le restanti undici rate, come da scadenze trimestrali di seguito indicate di ciascun anno (31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre) articolato in funzione delle seguenti fasce di importi oggetto di definizione:
  1. da euro 100,01 a euro 500,00: n. 1 rata;
  2. da euro 500,01 a euro 3.000,00: n. 4 rate;
  3. da euro 3.000,01 a euro 6.000,00: n. 8 rate;
  4. oltre euro 6.000,00: fino a n. 12 rate.
- c) esclusione della compensazione con crediti tributari del debitore.

Nel caso di versamento dilazionato in rate si applicano, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo.

Con la comunicazione di cui al comma 1, il Comune indica anche l'eventuale diniego alla definizione agevolata, totale e parziale.

#### **Articolo 5 – Effetti della definizione agevolata**

Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai debiti definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione precedentemente accordata ancora in essere.

In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto della dichiarazione di definizione agevolata. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

#### **Articolo 6 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione**

La facoltà di definizione prevista dall'articolo 2 può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune o dal Concessionario, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento ed agli accertamenti esecutivi di cui all'articolo 2, comma 2. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 4, comma 1, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili.

A seguito della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate in scadenza in data successiva alla data di presentazione della domanda di definizione.

#### **Articolo 7 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore**

Sono compresi nella definizione agevolata di cui all'art. 2, comma 1, i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, L. 3/2012 o della parte prima, titolo IV, capo II, sezioni seconda e terza, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al D.Lgs. 14/2019, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione

### **Articolo 8 – Procedure cautelari ed esecutive in corso**

A seguito della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale comunicazione.

Il Comune o il Concessionario relativamente ai debiti definibili non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

### **Articolo 9 – Disposizioni finali**

Il presente regolamento acquista immediata efficacia dalla sua approvazione da parte dell'organo consiliare

Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17-bis del D.L. 34/2023 e di cui all'articolo 1, commi da 232 a 251 L. 197/2022, in quanto compatibili.